



Servizio “#PiùConnessi” - Ufficio Registro Imprese

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE PER N. 35 SOCIETÀ DI CAPITALI, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO LEGGE DEL 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL'11 SETTEMBRE 2020 N. 120.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi” che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali ed, in particolare, ha stabilito che “è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”;

VISTI, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 40 D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione adottata dal Conservatore relativa all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la successiva comunicazione, ai sensi del comma 4, dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni (60 giorni) per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

ATTESO CHE, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo, ai sensi del comma 5;

VISTO il comma 6 del citato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni (8 giorni) dalla sua adozione;

RILEVATO che tali norme si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute per renderle quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;



TENUTO CONTO che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto "*...il numero dei destinatari...*" rende la notificazione personale "*particolarmente gravosa*";

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento di accertamento della causa di scioglimento del Conservatore possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese interessate;

CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

RILEVATO che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvenuto accertamento della causa di scioglimento di cui all'art. 40 citato, possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

CONSIDERATO che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è *on-line* e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione on-line sul sito web istituzionale del provvedimento di avvio del procedimento, insieme agli elenchi delle società interessate da cancellazione d'ufficio e delle comunicazioni alle società, per il periodo di tempo previsto dal comma 4 dell'art. 40 di sessanta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

TENUTO CONTO che periodicamente, l'Ufficio Registro Imprese provvede, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione da Infocamere S.c.p.a., alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l'accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d'ufficio, tenendo anche



conto di eventuali posizioni ricadenti nella fattispecie ed evidenziate nel corso di altri procedimenti di competenza dell'ufficio;

VISTO l'elenco allegato, che è parte integrante del presente provvedimento, comprendente **n. 35 società di capitali**, aventi sede nella provincia di Cosenza, per le quali sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione, per come previsto dall'art. 40 D.L. 76/2020;

CONSIDERATO che, per le società di cui all'allegato elenco, sono stati effettuati accertamenti istruttori sia sulla base dei dati presenti nella visura camerale, sia presso l'Anagrafe tributaria per la verifica dello stato della P. IVA, sia controlli attraverso la banca dati SISTER dell'Agenzia delle Entrate sui beni immobili;

RITENUTO opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

CONSIDERATO che le società in elenco risultano prive di un domicilio digitale univoco, valido ed attivo, per come disposto dalla normativa richiamata;

RITENUTO opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;

VALUTATO che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

VISTO l'articolo 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i.;

VISTO altresì l'articolo 16 del DPR n. 581/1995 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla Dott.ssa Consuelo Milione, incaricata del procedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

DETERMINA

1. di avere accertato per **n. 35 società di capitali**, come analiticamente individuate nell'elenco allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, l'esistenza di una delle cause di scioglimento senza liquidazione, previste dal 2° comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e, nello specifico, il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, in concorrenza con almeno una delle seguenti ulteriori circostanze: *il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese*



del capitale sociale in lire e/o l'omesso deposito della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci;

2. l'iscrizione d'ufficio, per i motivi sopra esposti, della causa di scioglimento, senza messa in liquidazione, nella certificazione delle n. 35 società di capitali riportate nel suddetto elenco allegato, avvalendosi delle procedure massive messe a disposizione dalla società Infocamere Sspa,, con effetto dalla data di iscrizione del presente provvedimento nel Registro delle imprese;
3. di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento senza liquidazione agli amministratori delle società di capitali interessate, per come risultanti dal Registro delle Imprese, mediante **pubblicazione** della lettera standard dell'avvenuto accertamento e dell'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per la durata **di 60 giorni** nell'albo camerale informatico e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Cosenza. In considerazione che nessuna delle società ha comunicato un indirizzo P.E.C./domicilio digitale.;
4. di assegnare, contestualmente alla pubblicazione, che equivale a notifica, il termine di **60 giorni** per la presentazione di formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti e fatti non iscritti e depositati ai sensi di legge, vale a dire: a) deposito dei bilanci di esercizio relativi a tutti gli esercizi chiusi per cui non risulta ancora effettuato il deposito ai sensi dell'art. 2435 codice civile; b) delibera dell'assemblea dei soci avente ad oggetto la modifica della disposizione statutaria relativa al capitale sociale per la sua conversione nella valuta corrente, ossia euro; c) comunicazione dei dati relativi ai soci iscritti nel libro soci alla data del 31/03/2009 ai sensi dell'art 16, comma 12 undecies, L 28 gennaio 2009 n. 2;
5. che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Cosenza nelle sezioni "Registro delle imprese" e "Cancellazioni d'ufficio";
6. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
7. al decorso del termine di pubblicazione all'albo on- line, nonché nella sezione apposita del sito istituzionale, senza la ricezione di formale istanza di prosecuzione attività, si procederà, ai sensi dell'art. 40 comma 5, con ulteriore provvedimento alla cancellazione delle società medesime dal Registro delle Imprese, verificate altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri.
8. di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 60 gg.;
9. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

Avv. Erminia Giorno